

Ancona, lì 05 Marzo 2012

Ai Sigg. Associati
- Loro Sedi -

Circolare n. 02 del 05 Marzo 2012

**OGGETTO: a) Le principali novità introdotte dal Decreto Legge del 24.01.2012 n. 01;
b) Aiuto alla crescita economica delle imprese (Ace)**

a) Le principali novità introdotte dal D.L. di 24.01.2012 n.01

AVVIO ATTIVITÀ ECONOMICHE	Sono abrogate dal 24.01.2012 le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, comunque denominati, per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.
SOCIETÀ SEMPLIFICATA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	• La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. • L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico con obbligo del notaio, con prestazione gratuita.
TARiffe PROFESSIONALI	Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
IVA FABBRICATI A USO ABITATIVO	• Tutte le imprese (e non più solo quelle che hanno costruito o ristrutturato l'immobile) potranno applicare volontariamente l'IVA con l'aliquota del 10% sulle locazioni di fabbricati abitativi, ma solo sui contratti: a) posti in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata di durata non inferiore a 4 anni; b) che hanno a oggetto alloggi sociali. L'imponibilità è subordinata all'esercizio dell'opzione del locatore nel relativo atto. • Si applica il regime di imponibilità IVA per le cessioni (effettuate entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento) di fabbricati abitativi poste in essere dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato. Tale disposizione può essere facoltativamente estesa, su opzione del cedente da esercitare nel relativo atto, alle cessioni di fabbricati di civile abitazione: a) locati per almeno 4 anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata; b) destinati ad alloggi sociali. È estesa anche alle imprese che effettuano cessioni imponibili ed esenti la facoltà, già accordata alle imprese di locazione, di applicare separatamente l'IVA.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE	• Dal 24.01.2012, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al D. Lgs. 28/2011. • La disposizione non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 24.01.2012 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno (24.01.2013). • Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

STUDIO ASSOCIATO
RICCI – TOGNACCI
 COMMERCIALISTI
REVISORI DEI CONTI

**CONTROLLI
DOPO
L'OPERAZIONE
DOGANALE**

Nel rispetto del principio di cooperazione, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi, ispezioni, verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può **comunicare osservazioni e richieste**, nel termine di **30 giorni** decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso.

**RIVALSA
PER IVA PAGATA
IN SEDE DI
ACCERTAMENTO**

- Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'Iva o della maggiore Iva relativa ad avvisi di accertamento o rettifica **nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti** dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'Iva, delle sanzioni e degli interessi.
- In tal caso, il cessionario o il committente **può esercitare il diritto alla detrazione**, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

b) Aiuto alla crescita economica delle imprese (Ace)

**Definizione
dell'Ace**

Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, la manovra Monti introduce una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. La misura esclude dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale, secondo il modello cosiddetto Ace (Allow for Corporate Equity). Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale, inizialmente pari al 3%, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. L'agevolazione è quantificabile in ciascun esercizio nell'aliquota di imposta relativa (27,50% per soggetti Ires) applicata alla riduzione del reddito imponibile. L'agevolazione è applicabile anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia.

**AMBITO
APPLICATIVO**

**Soggetti
Ires**

- S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.
- Società cooperative e società di mutua assicurazione.
- Società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato.
- Enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti.

**Soggetti
Irpef**

- Reddito di impresa di:
- persone fisiche;
- S.n.c. e S.a.s.

In contabilità
ordinaria

Modalità applicative
stabilite con decreto
ministeriale.

**Soggetti
esclusi**

- Soggetti Irpef in contabilità semplificata.
- Enti non commerciali.

**Entrata in
vigore**

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011.

STUDIO ASSOCIATO
RICCI – TOGNACCI
 COMMERCIALISTI
REVISORI DEI CONTI

AGEVOLAZIONE	Oggetto	Riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, mediante una deduzione dal reddito (variazione fiscale in diminuzione extracontabile, che quindi non ha rilevanza ai fini Irap).	
	Importo	Rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.	
	Rendimento nozionale	Valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale, individuata con provvedimento ministeriale, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 .	
		In via transitoria, per il primo triennio di applicazione (2011-2013), l'aliquota è fissata al 3%.	
		La variazione in aumento del capitale proprio è ottenuta come incremento netto positivo della somma delle voci: capitale sociale, riserve di capitale, riserve di utili, riserve in sospensione di imposta.	
	<table><tr><td>Capitale proprio al 31.12.2010</td><td>Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.</td></tr></table>	Capitale proprio al 31.12.2010	Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Capitale proprio al 31.12.2010	Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.		
	La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.		

Per ogni eventuale chiarimento potete fissare un appuntamento con il consulente fiscale.

UPPI - Ancona